

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Ordinanza del 15 ottobre 2014 n. 28 sulla sussistenza, nel processo amministrativo, dell'istituto della cd. sospensione impropria del giudizio principale, per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa

La massima

Nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo (1), trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa.

Non si rinviene, infatti, nel sistema della giustizia amministrativa (arg. ex artt. 79 e 80, c.p.a.) una norma che vieti una tale ipotesi di sospensione (2), né si profila una lesione del contraddittorio allorquando (come nel caso di specie), le parti, rese edotte della pendenza della questione di legittimità costituzionale, non facciano richiesta di poter interloquire davanti al giudice delle leggi sollecitando una formale rimessione della questione; tale esegesi, inoltre, è conforme sia al principio di economia dei mezzi processuali che a quello di ragionevole durata del processo (che assumono un particolare rilievo nel processo amministrativo in cui vengono in gioco interessi pubblici), in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità, dall'altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità (e di riflesso di quelli *a quo*) (*a cura di Eduardo Ernesto Margarita*).

La nota

1. *Cfr.*, fra le tante, ordinanza Sez. V, 27.09.2011, n. 5387; Sez. IV, 11.07.2002, n. 3926.

2. *Cfr.* Cass. Civ., Sez. Unite, 16.04.2012, n. 5943.

3. Il Supremo Collegio di giustizia amministrativa precisa, poi, che il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello innovativamente sancito dall'art. 80, co. 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo (90 giorni) e che tale termine decorre dal giorno di pubblicazione in G.U. del provvedimento della Corte Costituzionale

L'ordinanza

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 23 di A.P. del 2014, proposto dalla Signora Carmela Marraffa, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Caniglia, domiciliata ai sensi dell'art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

www.cameraamministrativacampania.com

Comune di Villa Castelli, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pomarico, domiciliato ai sensi dell'art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Puglia – Sede staccata di Lecce - Sezione I, n. 383 del 21 febbraio 2013.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa Castelli;

Vista l'ordinanza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato – n. 3347 del 3 luglio 2014 – che ha rimesso la presente causa all'Adunanza plenaria ai sensi dell'art. 99, co.1, c.p.a.;

Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere Vito Poli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014, nel corso della quale è stata sottoposta alle parti, ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a., la questione concernente la pendenza, davanti alla Corte costituzionale, del giudizio avente ad oggetto la legittimità della norma sancita dall'art. 42 *bis*, d.P.R. 8 giugno 2011, n. 327 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità -;

Uditi, per le parti, gli avvocati Caniglia e Pomarico.

Preso atto che:

a) l'oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento reso in data 10 settembre 2012 dal commissario *ad acta* - nominato dalla sentenza del T.a.r. per la Puglia, sede staccata di Lecce, Sez. I, n. 928 del 2012 per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione del medesimo giudice n. 3342 del 19 novembre 2008 – recante, nella sostanza, l'approvazione di un decreto di acquisizione in sanatoria ex art. 42-*bis* t.u. espr. in danno della Signora Carmela Marraffa odierna appellante;

b) quest'ultima ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 114, co. 6, c.p.a., avverso il provvedimento commissariale, che è stato respinto dall'impugnata sentenza del T.a.r. di Lecce n. 383 del 21 febbraio 2013;

c) la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, investita del gravame avverso la su menzionata sentenza, ha deferito il ricorso all'Adunanza plenaria ex art. 99, co. 1, c.p.a., sottoponendole il seguente quesito di diritto: *<<se nella fase di ottemperanza – con giurisdizione, quindi, estesa al merito – ad una sentenza avente ad oggetto una domanda demolitoria di atti concernenti una procedura espropriativa, rientri o meno tra i poteri sostitutivi del giudice, e per esso, del commissario ad acta, l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 42 bis cit.>>*;

d) come esattamente evidenziato dalla stessa ordinanza di rimessione, il giudice delle leggi è stato chiamato a giudicare della questione di legittimità costituzionale del più volte richiamato art. 42-bis su impulso delle Sezioni unite della Corte di cassazione (cfr. ordinanza 13 gennaio 2014, n. 441);

Ritenuto che:

e) nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo (cfr., fra le tante, ordinanza Sez. V, 27 settembre 2011, n. 5387; Sez. IV, 11 luglio 2002, n. 3926), trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa;

f) non si rinviene, infatti, nel sistema della giustizia amministrativa (arg. ex artt. 79 e 80, c.p.a.) una norma che vieti una tale ipotesi di sospensione (cfr. Cass., Sez. un., 16 aprile 2012, n. 5943), né si profila una lesione del contraddittorio allorquando (come nel caso di specie), le parti, rese edotte della pendenza della questione di legittimità costituzionale, non facciano richiesta di poter interloquire davanti al giudice delle leggi sollecitando una formale rimessione della questione; tale esegesi, inoltre, è conforme sia al principio di economia dei mezzi processuali che a quello di ragionevole durata del processo (che assumono un particolare rilievo nel processo amministrativo in cui vengono in gioco interessi pubblici), in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità,

dall'altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità (e di riflesso di quelli *a quo*);

g) rimane inteso che il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello innovativamente sancito dall'art. 80, co. 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo (90 giorni dimezzati nel caso di specie a 45, in forza del combinato disposto degli artt. 87, co. 2, lett. d) e co. 3, e 114, co. 8 e 9, c.p.a.); tale termine decorrerà dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale che definisce il giudizio relativo al più volte menzionato art. 42-*bis* t.u. espr.; invero, deve ritenersi ragionevole, ai fini della tempestiva prosecuzione del processo sospeso per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice, che il termine decorra dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale - che integra un idoneo sistema di pubblicità legale per la conoscenza delle sorti del processo costituzionale - e non dalla notificazione operata dal soggetto interessato alle controparti a fini sollecitatori, in quanto tale meccanismo, rimesso alla mera volontà delle parti, non è compatibile con il principio di ragionevole durata del processo essendo suscettibile di provocare una quiescenza *sine die* del processo (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2013, n. 7580; Cons. St., ordinanza Sez. IV, 11 luglio 2002, n. 3926).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), sospende il giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Riccardo Virgilio, Presidente

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Alessandro Pajno, Presidente

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Marzio Branca, Consigliere

Vito Poli, Consigliere, Estensore

Francesco Caringella, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Carlo Deodato, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 15 OTTOBRE 2014